

**DELIBERAZIONE 19 MARZO 2019
105/2019/R/IDR**

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2018 E 2019, PROPOSTO DALL'UFFICIO D'AMBITO DI LODI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1057^a riunione del 19 marzo 2019

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la

determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 585/2013/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe e del correlato piano economico-finanziario proposto dall’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2015, 93/2015/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall’Ufficio d’ambito di Lodi”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2016, 558/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ufficio d’Ambito di Lodi” (di seguito deliberazione 558/2016/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 436/2018/R/IDR, recante “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano” (di seguito deliberazione 436/2018/R/IDR);
- la determina 29 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 12 giugno 2018 - e successivamente integrati, da ultimo, in data 25 luglio 2018 - dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, anche per la fornitura all’ingrosso di CAP Holding S.p.a. resa nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lodi, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID;
- i dati, gli atti e i documenti relativi al gestore SAL S.r.l., trasmessi, in data 27 dicembre 2018 - e successivamente integrati, da ultimo, in data 8 marzo 2019 - dall’Ufficio d’Ambito di Lodi ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all'uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 643/2013/R/IDR, di approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI), l'Autorità - come poi successivamente confermato con deliberazione 664/2015/R/IDR, recante il metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) - ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi, introducendo la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di regole applicabili in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- in particolare, l'Autorità ha introdotto una *matrice di schemi regolatori* nell'ambito della quale ciascun soggetto competente seleziona lo schema più appropriato in ragione: *i)* del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti; *ii)* dell'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente riconducibili a processi di aggregazione gestionale, ovvero

all'introduzione di rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati; *iii*) per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, anche dell'entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore *Opex pro capite medio (OPM)* stimato con riferimento all'anno 2014 per l'intero settore.

CONSIDERATO CHE:

- con la citata deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha definito - per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati “la determinazione delle componenti di costo (...) e l'aggiornamento delle tariffe applicate”;
- successivamente, con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale - previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1, della deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha richiamato l'insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di tener conto: *i*) delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; *ii*) della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
 - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) e il moltiplicatore tariffario teta (*g*) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali previsti dalla deliberazione 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente, al pari delle altre disposizioni regolatorie dell'Autorità nella disciplina del rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato anche con riferimento ad eventuali disposizioni convenzionali difformi); in particolare – per quanto di interesse in questa sede – vengono in rilievo le seguenti previsioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR:

- le Parti si impegnano a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente (comma 2.1);
- per il raggiungimento della finalità di cui al precedente alinea, il gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla convenzione, e, in particolare, a “realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti” (comma 2.3, lett. c);
- il comma 3.1, della deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini dell’aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l’anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all’anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per l’anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell’ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
 - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (9) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l’atto o gli atti deliberativi di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
 - v. l’aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti.
- il comma 15.1, del provvedimento in parola, prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d’ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario di cui all’articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell’ambito, e fino

all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti l'aggiornamento delle tariffe comunicato all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- ai sensi del comma 8.2 della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
- l'articolo 4, del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
 - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali siano divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
 - gli obiettivi di qualità tecnica siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
- la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;
- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:

- la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avvenga secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
- in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PDI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore \mathcal{G} per le annualità 2018 e 2019 (come esplicitati - in sede di prima approvazione - nell'Allegato A alla deliberazione 558/2016/R/IDR), l'Ufficio d'Ambito di Lodi, in data 27 dicembre 2018, ha trasmesso - ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e della determina sopra richiamata - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio relativo al gestore SAL S.r.l., nonché, con comunicazioni successive, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- con riferimento al fornitore all'ingrosso CAP Holding S.p.a., l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha comunicato, relativamente all'aggiornamento della predisposizione tariffaria adottata e trasmessa all'Autorità dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano per il servizio di depurazione svolto dal menzionato operatore nei comuni di Borghetto Lodigiano, Graffignana e Livraga della Provincia di Lodi, di non aver formulato rilievi; pertanto, sull'aggiornamento delle predisposizioni in parola, l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha espresso il proprio parere favorevole nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 della deliberazione 656/2015/R/IDR;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha provveduto - alla luce dei criteri enucleati all'articolo 11 della deliberazione 918/2017/R/IDR, ai fini dell'aggiornamento del programma degli interventi - ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili, tra l'altro attestando la sussistenza, per il gestore SAL S.r.l., dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:

- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, riscontrando - nel rispetto delle soglie minime fissate dall'Autorità - che i volumi di processo misurati si attestano all'82,1%, mentre i volumi di utenza misurati risultano pari al 90,9% dei rispettivi volumi totali;
- l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
- l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;
- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, con riferimento ai quali, pur rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza, è stato riscontrato, con riferimento alle grandezze sottese alla definizione del macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario" un grado di affidabilità maggiore per i dati afferenti all'annualità 2017, ritenuti più idonei (in luogo di quelli relativi al 2016) ai fini dell'individuazione degli obiettivi di qualità tecnica per il 2018, in quanto "*il Gestore non è in possesso [di apposite registrazioni circa] il numero di episodi di allagamento per l'annualità 2016*";
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* ricompresi tra gli *standard generali*, relativi al gestore SAL S.r.l., il soggetto competente in parola ha individuato:
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
 - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) pari a 19,73 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 29,7%;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 2% anno;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - ristrutturazione e risanamento dei tratti di rete maggiormente ammalorati;
 - implementazione sistemi di monitoraggio delle reti e delle infrastrutture di acquedotto;
 - sostituzione dei misuratori di utenza vetusti;
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio" (la cui attivazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall'anno 2020):
 - l'assenza dei dati necessari alla determinazione del valore iniziale delle interruzioni del servizio (definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa), pur precisando che

- il gestore ha avviato le attività necessarie alla rilevazione delle informazioni previste;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o costruzione di nuovi pozzi e risanamento di quelli esistenti;
 - o potenziamento delle dorsali intercomunali;
 - o rifacimento dei serbatoi;
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata":
 - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,00%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) dello 0,46% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,01%;
 - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - alla classe A;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o realizzazione di nuovi impianti di trattamento e potenziamento dei potabilizzatori esistenti;
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario":
 - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 0,89/100 km, con il 4,8% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e il 41,3% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente del 7% annuo;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o realizzazione di nuovi impianti di sollevamento e adeguamento di quelli esistenti;
 - o adeguamento degli scaricatori di piena, nonché implementazione di sistemi per il monitoraggio degli stessi;
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
 - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica del 2,03%;
 - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
 - l'assenza di necessità di interventi per conseguire l'obiettivo di mantenimento;
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
 - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 4,42%;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - un *target* di riduzione del tasso di

- superamento dei limiti in discorso del 10% annuo;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione esistenti;
 - implementazione di sistemi di telecontrollo presso gli impianti;
- il soggetto competente in oggetto ha, inoltre, programmato interventi di estensione delle reti di raccolta e collettamento dei reflui, volti, in generale, a minimizzare il relativo impatto ambientale;
- per quanto concerne i tre *standard specifici* di qualità tecnica di cui al comma 3.5 della RQTI, tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto, l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha attestato il recepimento nella Carta del Servizio dei richiamati standard e delle relative modalità di indennizzo all'utenza, secondo quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- l'Ufficio d'Ambito di Lodi - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR - ha confermato la collocazione, ai fini del computo tariffario per gli anni 2018 e 2019, nello *Schema I* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, sulla base delle motivazioni esplicitate - in sede di prima approvazione - nella deliberazione 558/2016/R/IDR;
- nella relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria il medesimo Ente di governo dell'ambito ha precisato di aver esplicitato, nell'ambito della valorizzazione della componente *ERC*:
 - come “costi ambientali e della risorsa endogeni”, ERC_{end} , nei limiti del valore della componente tariffaria $Opex_{end}^{2014}$, quota parte dei costi afferenti alla potabilizzazione, al telecontrollo, alla fognatura e alla depurazione;
 - come “costi ambientali e della risorsa aggiornabili”, ERC_{at} , gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica, ai contributi per i consorzi di bonifica e ai canoni per la restituzione delle acque;
- inoltre, nell'elaborazione del calcolo tariffario relativo alle annualità 2018 e 2019, si è riscontrato:
 - in discontinuità con quanto avvenuto nelle precedenti predisposizioni tariffarie, la riclassificazione di talune voci di costo (inizialmente ricomprese tra i “Costi per servizi” e gli “Oneri diversi di gestione”) come oneri locali, valorizzando, contestualmente, i relativi importi (comunque di contenuta entità) tra i costi ambientali e della risorsa (*ERC*); detta operazione è stata tuttavia compiuta ad invarianza della componente $Opex_{end}$ ammessa al riconoscimento tariffario (e posta pari - ai sensi dell'art. 23 del MTI-2 - ai costi operativi endogeni calcolati ai fini della determinazione tariffaria 2014);

- la valorizzazione, nella componente Rc_{ALTRO}^a , anche di un importo afferente “alle rate 2012-2017 del mutuo del Comune di Comazzo non precedentemente considerate ai fini tariffari alla voce MTp”;
- l’Ufficio d’Ambito di Lodi, al fine di contenere l’incremento tariffario, ha evidenziato di aver proceduto alla rideterminazione (per un importo pari a 443.706 euro) della quota residua delle componenti a conguaglio (individuata, in sede di prima approvazione, con la deliberazione 558/2016/R/idr) le cui modalità di recupero sono previste successivamente al 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alla disciplina in materia di sostegno agli investimenti previsti e di controllo sull’effettiva realizzazione degli stessi, si evidenzia che:
 - nell’individuare il *set* di regole applicabile in ciascun tipo di schema regolatorio l’Autorità - per le gestioni collocate negli schemi della matrice *pro tempore* vigente ai quali è associato un elevato fabbisogno di investimenti in rapporto all’infrastruttura esistente - ha previsto (oltre a un limite più elevato alla crescita del moltiplicatore tariffario) specifiche facoltà a sostegno di rilevanti esigenze di investimento a cui i singoli Enti di governo avrebbero potuto far ricorso (ossia: *i*) possibilità di applicare l’ammortamento finanziario, utilizzando vite utili più brevi rispetto a quelle regolatorie; *ii*) facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI_{FoNI} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari);
 - nel disciplinare la propria attività “di verifica [sul]l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti”, l’Autorità - con l’espressa finalità di “assicurare la corretta attribuzione negli schemi regolatori *pro tempore* vigenti” - a partire dal MTI-2, ha declinato le modalità di controllo anticipate all’articolo 13 del MTI e ha posto l’obbligo, per il soggetto competente, di motivare l’eventuale scostamento tra la somma degli investimenti programmati e gli investimenti realizzati per le singole annualità, secondo quanto stabilito all’articolo 11 e 11-bis del MTI-2;
- con specifico riferimento al gestore SAL S.r.l.:
 - il relativo soggetto competente, nell’ambito della proposta tariffaria per gli anni 2014 e 2015, in ragione di un rilevante fabbisogno di investimenti programmato per il quadriennio 2014-2017 (da coprire tramite tariffa), ha fatto ricorso - tra le varie misure di sostegno implementate dall’Autorità in corrispondenza dei *Quadranti III e IV* della matrice di schemi *pro tempore* vigente - alla sola valorizzazione della componente FNI_{FoNI} limitatamente all’annualità 2015;
 - alla luce dei dati trasmessi in sede di aggiornamento biennale, le verifiche compiute dall’Autorità relativamente ai costi delle immobilizzazioni computate in tariffa hanno accertato - anche tenuto conto degli esiti delle verifiche,

riportati nella richiamata deliberazione 558/2016/R/IDR, che hanno evidenziato difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015 - uno scostamento di rilevante entità tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno complessivamente pianificato per il quadriennio 2014-2017; il menzionato scostamento è stato motivato dal soggetto competente anche con la *“traslazione dei lavori per ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti”*, l'*“adozione di nuove soluzioni progettuali”*, nonché le più ampie *“tempistiche richieste dalla progettazione e/o dalla realizzazione di taluni interventi”*.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con riferimento all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il fornitore all'ingrosso CAP Holding S.p.a., si evidenzia che:
 - per quanto attiene ai dati di qualità tecnica del medesimo fornitore all'ingrosso, l'Autorità, con deliberazione 436/2018/R/IDR, ha preso atto che l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano ha presentato le informazioni in discorso in forma aggregata per l'intero Gruppo CAP (*“in modo tale da fornire una visione complessiva del livello di servizio attualmente offerto dalla società”*);
 - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 918/2017/R/IDR, relativamente agli anni 2018 e 2019, è stata confermata (alla luce delle motivazioni esplicitate - in sede di prima approvazione - nella deliberazione 558/2016/R/IDR) la collocazione nello *Schema IV* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che il gestore in parola ha in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle previste componenti perequative;
- per le richiamate gestioni, pur con le precisazioni di seguito riportate, siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2018 DSID;
- in esito alla valutazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesse all'Autorità, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni di seguito riportate, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio siano idonee a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative al gestore SAL S.r.l.;
- il piano economico-finanziario, recante l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito per il gestore da ultimo citato;
- con riferimento a SAL S.r.l., sia necessario procedere alla rettifica degli elaborati proposti dal medesimo soggetto competente, atteso che:
 - al fine di superare gli effetti di *double counting* riscontrati, si debba provvedere alla decurtazione della componente tariffaria *Opex_{end}*, tenuto conto degli importi riconosciuti in tariffa tra i costi ambientali e della risorsa (*ERC*);
 - l'importo afferente "*alle rate 2012-2017 del mutuo del Comune di Comazzo*" - ricompreso nella quantificazione della componente tariffaria *Rc_{ALTRO}* - non possa essere ammesso al riconoscimento tariffario in quanto la regolazione tariffaria vigente - in un'ottica di certezza dei corrispettivi applicati all'utenza - non consente il recupero di oneri che, per varie motivazioni, non erano stati considerati nel computo tariffario delle annualità di pertinenza;
- inoltre, per la citata gestione:
 - il riferito scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno (da coprire tramite tariffa) complessivamente pianificato per il quadriennio 2014-

2017 sia di entità tale da richiedere una ricollocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR, riposizionando la gestione SAL S.r.l. dal *Quadrante III* (cui è associato un elevato fabbisogno di investimenti in rapporto all'infrastruttura esistente) al *Quadrante I* (cui corrisponde una spesa di investimenti contenuta rispetto alla RAB);

- il riposizionamento di cui al precedente alinea comporta la necessità di recuperare (tenendo conto dell'inflazione) la componente FNI_{FoNI} riconosciuta nella determinazione tariffaria dell'anno 2015, in particolare provvedendo al recupero (a vantaggio dell'utenza) di un importo pari a 533.020 euro;
- conseguentemente, per il gestore SAL S.r.l., sia necessario procedere a:
 - rideterminare il valore del moltiplicatore tariffario ρ relativo all'anno 2019 nei termini di cui all'Allegato A;
 - porre pari a zero la quota residua delle componenti a conguaglio di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa era stato proposto dal soggetto competente successivamente al 2019.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario richiedere all'Ente di governo dell'ambito di individuare, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, eventuali effetti derivanti dal riferito recupero della componente FNI_{FoNI} da considerare – ove ritenuti significativi dal medesimo Ente di governo – nell'ambito della trattazione degli oneri finanziari e fiscali relativi alle future predisposizioni tariffarie

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 2, della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto dall'Ufficio d'Ambito di Lodi per il gestore SAL S.r.l. e, d'intesa con l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, per fornitore all'ingrosso CAP Holding S.p.a., approvando i medesimi con le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore ρ di cui all'Allegato A, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal punto 4 della deliberazione 558/2016/R/IDR e dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini